



Istituto Professionale di Stato
"Giuseppe Medici" – Legnago

Via Nino Bixio, 49 – Legnago (VR) – Tel. e Fax 0442 20036 – Cod. Fisc. 91016370230

Codice univoco ufficio: UFTFPK

e-mail: info@istitutomedici.edu.it – vrra02000q@istruzione.it PEC: vrra02000q@pec.istruzione.it

sito web: www.istitutomedici.edu.it

Organismo
di Formazione
accreditato
dalla Regione
del Veneto



**CONTRATTO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DELL'INCARICO DI
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI R.P.D.**

(DATA PROTECTION OFFICER - D.P.O.) ai sensi degli artt. 37 e segg. del Regolamento UE 2016/679
CIG. ZA23000FBA Prot. nr. 0008306/4/1/m

L'anno 2020, il mese di dicembre, nel giorno 29

TRA

L'Istituto Prof. di Stato "Giuseppe Medici", via Bixio 49 Legnago, C.F. 91016370230, rappresentato dal Dirigente Scolastico prof. Stefano Minozzi, legale rappresentante, Responsabile del Procedimento e Titolare del Trattamento dei dati

E

La Società Polimatica Progetti s.r.l. con sede a Ferrara in via Boiardo 71, C.F. e P.Iva: 05339620014, rappresentata dall'Ing. Paolo Raimondi.

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati) (di seguito GDPR);

VISTO che il predetto Regolamento prevede l'obbligo per il titolare del trattamento (da identificarsi nel Dirigente Scolastico p.t. dell'istituzione scolastica) di designare il Responsabile della protezione dei dati (di seguito RPD) «quando il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali» (art. 37, paragrafo 1, lett. a);

VISTO che le predette disposizioni prevedono che il RPD «può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi» (art. 37, paragrafo 6) e deve essere individuato «in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39» (art. 37, par. 5);



- CONSIDERATO che «il responsabile della protezione dei dati può essere designato da un' autorità pubblica o da un organismo pubblico, tenuto conto della loro struttura organizzativa e dimensione» (art. 37, paragrafo 3 GDPR);
- CONSIDERATO che le scuole sono tenute alla designazione obbligatoria del RPD nei termini previsti, rientrando nella fattispecie prevista dall'art. 37, par. 1, lett. a) del GDPR;
- CONSIDERATO che tra il personale interno alla Istituzione Scolastica aderente alla Rete "Scuole & Privacy" non è presente la professionalità necessaria a ricoprire il ruolo del RPD;
- CONSIDERATO che l'Istituto ha ritenuto di rivolgersi ad un Responsabile per la Protezione dati esterno visto la complessità delle conoscenze specialistiche e delle competenze richieste nonché la necessità di evitare qualunque situazione di conflitto di interessi anche a livello potenziale;
- VISTO il D.P.R. n. 275 dell'8 marzo 1999 - "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997 n. 59";
- VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;
- VISTO il Decreto Interministeriale 1 Febbraio 2001 n. 44, "Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo- contabile delle istituzioni scolastiche";
- VISTO l'articolo 32, comma 2, del D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii, il quale dispone che "Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte";
- VISTO l'art. 35 del Codice degli appalti (D. Lgs. 50 del 18/04/2016) che individua le Soglie di rilevanza comunitaria e i metodi di calcolo del valore stimato degli appalti);



si conviene e si stipula quantosegue:

Art.1 – ISTITUTO PROF. DI STATO "GIUSEPPE MEDICI"

Il presente contratto viene siglato dall' Ist. Prof. di Stato "Giuseppe Medici" e dalla Società POLIMATICA PROGETTI srl.

Art.2 - INTRODUZIONE: Le novità del Regolamento UE

Il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) è la nuova normativa europea che armonizza e supera le normative attualmente vigenti negli Stati facenti parte della Comunità Europea, punta a rafforzare e proteggere da minacce presenti e future i diritti alla protezione dei dati personali dei propri cittadini, dentro e fuori dall'Unione Europea.

Per farlo il GDPR introduce nuovi obblighi e nuove sanzioni che impongono agli Enti l'adozione di specifiche misure sulla protezione dei dati personali.

Tra gli elementi introdotti dalla normativa ci sono: la necessità di gestire un registro dei trattamenti e garantire nel tempo la sicurezza dei dati; l'obbligo di notificare i data breach; l'esigenza di introdurre la figura del Data Protection Officer; l'esigenza di adottare un approccio ispirato al principio di "privacy design; l'inasprimento delle sanzioni.

Art.3 – OGGETTO

Sviluppare un sistema gestionale che consenta di identificare e attuare quanto necessario per rispondere agli obblighi giuridici relativi al Regolamento UE 679/2016 (G.D.P.R.) in materia di protezione dei dati personali e conferire l'incarico di Responsabile della Protezione dei Dati.

Art.4 - CONFERIMENTO INCARICO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

L'incarico di Responsabile della Protezione dei dati verrà conferito alla società Polimatica Progetti srl all'amministratore ing. Paolo Raimondi.

Il D.P.O. incaricato, per l'espletamento dell'incarico, potrà utilizzare un team di tecnici e professionisti in possesso delle professionalità necessarie per lo svolgimento delle funzioni oggetto del presente incarico i quali potranno operare anche disgiuntamente con riferimento alle fasi di svolgimento dei servizi consulenza ed assistenza.



Art. 5 - DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SERVIZIO

1.1 Impegni del Titolare del trattamento

Premesso che i compiti del Responsabile della Protezione dei Dati personali attengono all'insieme dei trattamenti di dati effettuati dal Titolare, quest'ultimo si impegna a:

- mettere a disposizione del RPD le idonee risorse al fine di consentire l'ottimale svolgimento dei compiti e delle funzioni assegnate,
- non rimuovere o penalizzare il RPD in ragione dell'adempimento dei compiti affidati nell'esercizio delle sue funzioni;
- garantire che il RPD eserciti le proprie funzioni in autonomia e indipendenza e in particolare, non assegnando allo stesso attività o compiti che risultino in contrasto o conflitto di interesse;
- garantire che il RPD sia tempestivamente e adeguatamente coinvolto in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali (art. 38 p.to 1 del RGDP).

1.2 Analisi dei rischi

L'analisi verrà eseguita per mezzo di liste di requisiti predisposte dalla ditta e per mezzo di interviste e sopralluoghi con persone di riferimento dell'organizzazione che siano in grado di fornire risposte riguardo a:

Misure di sicurezza informatiche, ivi compresi i sistemi di business continuity e disaster recovery. Misure di sicurezza fisiche delle sedi, dei locali (compresi quelli che ospitano i server) e degli archivi (correnti e storici).

Policy e procedure organizzative adottate per favorire il trattamento sicuro dei dati (es. procedure di user provisioning/deprovisioning, policy per l'utilizzo degli strumenti aziendali...).

Il risultato dell'analisi dei rischi verrà presentato in un Documento di Valutazione del Rischio (DVR) che costituirà lo strumento di supporto decisionale ai fini dell'adozione di eventuali ulteriori misure per l'abbattimento del rischio residuo, ove questo sia ritenuto non accettabile.

È prevista l'esecuzione di una analisi dei rischi durante il primo anno di incarico e di un aggiornamento dell'analisi per gli anni successivi.

Art 6 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE

Le attività oggetto dell'incarico saranno svolte:

- Con accessi alla scuola per controlli, verifiche documentali, colloqui con la presidenza ed interviste alle varie funzioni in base alle esigenze riscontrate;
- Presso la sede del D.P.O. per ricerche giuridiche e tecniche, studi di atti ed esami dei documenti;

Gli accessi e gli incontri presso la scuola saranno fissati secondo un calendario concordato tra le parti. La Istituzione Scolastica si obbliga:

- ad assicurare la necessaria collaborazione dei soggetti facenti parte dell'organizzazione in tutte le fasi di svolgimento dell'attività oggetto dell'incarico;
- ad assicurare la messa a disposizione di tutta la documentazione necessaria per lo svolgimento delle attività oggetto dell'incarico;
- garantire che il RPD sia tempestivamente e adeguatamente coinvolto in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali (art. 38 p.to.1 del RGDP).

Art 7 - DURATA DELL'INCARICO

Il presente contratto ha durata triennale dal 01.01.2021 al 31.12.2023, come deliberato dal C.I. del 23.12.2020.

Art 8 - DETERMINAZIONE DEL COMPENSO E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il compenso spettante per l'espletamento delle prestazioni stabilite nel presente incarico annuale ammonta a € 1100,00 + IVA 22%, pari a € 4026,00 complessivi per l'Istituto.

Il compenso verrà corrisposto annualmente previa presentazione della fattura elettronica con indicazione del codice univoco UFTFPK e CIG. Entro 30gg dal ricevimento della stessa, effettuati i controlli di rito, si procederà al bonifico bancario.

Art 9 - RISOLUZIONE DELL'INCARICO

Il Committente potrà procedere in qualsiasi momento alla revoca dell'incarico conferito mediante comunicazione da inviare con lettera raccomandata A/R, con pagamento Corrispettivo in base allo stato di avanzamento del lavoro.

Anche il D.P.O. potrà recedere dal contratto dandone comunicazione mediante lettera raccomandata A/R, in tal caso il committente non sarà tenuto al pagamento del lavoro svolto fino a quel momento.

Clausola risolutiva espressa

Il contratto si risolverà di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. quando l'inadempienza riguardi una delle seguenti obbligazioni:

- mancata esecuzione delle obbligazioni di risultato;
- caso di subappalto non autorizzato;
- violazione del segreto aziendale e della riservatezza di cui all'art. 10 del presente contratto;
- violazione tutela della proprietà intellettuale.

Art. 10 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

Le parti si obbligano a mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione e di trasmissione dati, di cui vengano in possesso e, comunque, a conoscenza, a non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.

Art.11 - FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia, sarà competente esclusivamente il Foro di Verona.

Polimatica Progetti s.r.l.
L'Amministratore

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Stefano Minozzi

